

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(DINI)

di concerto col Ministro dell'interno

(NAPOLITANO)

col Ministro di grazia e giustizia

(FLICK)

col Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica

(CIAMPI)

col Ministro delle finanze

(VISCO)

col Ministro del lavoro e della previdenza sociale

(TREU)

e col Ministro del commercio con l'estero

(FANTOZZI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MARZO 1997

Disposizioni concernenti la capacità giuridica delle istituzioni dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) ed i relativi privilegi ed immunità

ONOREVOLI SENATORI. - Dalla Carta di Parigi per una nuova Europa, sottoscritta il 21 novembre 1990, la Conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa ha avviato un profondo processo di riforma che, pur nel rispetto della tradizionale struttura di organismo intergovernativo, già dal suo nascere prevedeva la creazione di organismi e strutture permanenti con specifiche competenze.

In occasione del vertice della CSCE di Budapest, tenutosi nel dicembre del 1994, la stessa Conferenza è stata mutata in una Organizzazione e conseguentemente la sigla dell'organismo è stata trasformata in OSCE: Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa.

Nel tempo gli organismi e le strutture inizialmente previste per il funzionamento dell'attuale ufficio per le istituzioni democratiche ed i diritti dell'uomo sono stati gradualmente modificati e dotati di personale e risorse finanziarie forniti dagli Stati partecipanti. A questo processo di istituzionalizzazione si è affiancata una sempre maggiore regolarità di riunioni, ormai a cadenza settimanale, fra i rappresentanti permanenti degli Stati partecipanti che, in considerazione della disponibilità del Governo austriaco, hanno informalmente eletto Vienna «Capitale della OSCE».

Tali riunioni preparano i Comitati degli alti funzionari che si svolgono a Praga, presso il Segretariato della OSCE, con cadenza trimestrale. Annualmente si tiene un Consiglio dei ministri della OSCE in cui vengono adottate rilevanti decisioni politiche e, infine, ogni due anni si tiene un vertice dei Capi di Stato e di Governo degli Stati partecipanti.

In considerazione della varietà di tali attività e della «atipicità» della OSCE, nè ve-

ra e propria conferenza intergovernativa nè organizzazione internazionale, ci si è posti il problema di garantire determinate immunità e privilegi alle istituzioni della OSCE, ai rappresentanti degli Stati partecipanti, ai membri delle missioni della OSCE.

Trattandosi attualmente di un ente internazionale sufficientemente istituzionalizzato, non pare frapporsi alcun ostacolo a che il nostro Paese, tenuto conto della convergente volontà manifestata dagli altri Stati partecipanti alla OSCE, risultante dalla Raccomandazione del Consiglio della OSCE di Roma del 1° dicembre 1993, adotti un provvedimento legislativo ispirato alle disposizioni concordate dai Ministri della suddetta Organizzazione.

Del resto, quanto al loro contenuto, le disposizioni, tendono ad accordare alle istituzioni ed al personale della OSCE, nonchè ai rappresentanti degli Stati partecipanti alla Organizzazione, un trattamento assimilabile a quello normalmente accordato da ogni Stato alle Nazioni Unite ed al loro personale, nonchè alle missioni patrocinate da detta Organizzazione internazionale.

Inoltre, l'articolato non si discosta da quelli che disciplinano il trattamento riservato dall'Italia ad altri enti internazionali (confronta, da ultimo, l'Accordo «di sede» tra l'Italia e l'*International Development Law Institute-IDLI* del 28 marzo 1992, con scambio di lettere modificativo del 19 luglio 1993); l'ambito dei privilegi e delle immunità rientra negli *standards* usuali.

In particolare, con l'articolo 1 viene riconosciuta capacità giuridica alle istituzioni della OSCE, in specie quella di stipulare contratti, acquisire ed alienare beni mobili ed immobili, nonchè di adire le vie legali e di agire in giudizio. Per quanto concerne la facoltà, che il Consiglio della OSCE si è ri-

servata, di determinare eventuali altre istituzioni - oltre al Segretariato ed all'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti dell'uomo - alle quali gli Stati dovranno accordare la descritta capacità, per evitare, nel provvedimento interno, un generico rinvio alle deliberazioni del Consiglio della OSCE (rinvio che potrebbe restare senza effetto, in mancanza di specifica pubblicità degli atti richiamati), si propone che le deliberazioni stesse formino oggetto di appositi comunicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, predisposti a cura del Ministero degli affari esteri.

All'indicazione dei privilegi e delle immunità riconosciuti alle istituzioni della OSCE, ai loro funzionari, al loro personale, ai membri delle missioni della OSCE ed ai rappresentanti degli Stati partecipanti, viene opportunamente premessa l'affermazione del loro carattere «funzionale», dovendo essi consistere non in vantaggi personali per gli interessati, bensì essere finalizzati e commisurati all'indipendente esercizio delle funzioni dell'ente (articolo 2).

Giova sottolineare che il proposto provvedimento legislativo non appare, allo stato, foriero di particolari e diffuse limitazioni della sovranità e della giurisdizione italiana, posto che non vi sono, al momento, istituzioni permanenti della OSCE operanti in Italia. D'altra parte, l'attuazione del provvedimento, oltre a consentire al nostro Paese di tenere fede all'impegno assunto in sede di Consiglio della OSCE (alla luce della richiamata «Raccomandazione», gli Stati dovranno informare il Segretariato della OSCE sulle iniziative adottate non oltre il 31 dicembre 1994), permette all'ordinamento italiano di dotarsi di uno strumento permanente da impiegare in occasione delle future «presidenze» italiane della Organizzazione in materia di privilegi e immunità.

Infine, dall'attuazione del presente disegno di legge non risultano derivare nuove o maggiori spese, nè minori entrate, per il bilancio dello Stato, per cui non si rende necessaria la relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Capacità giuridica delle istituzioni della OSCE)

1. L'Italia riconosce la capacità giuridica necessaria per l'esercizio delle loro funzioni e in particolare la capacità di stipulare contratti, acquisire e alienare beni mobili ed immobili, adire le vie legali e partecipare a procedimenti giudiziari, alle seguenti istituzioni della Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE):

- a) Segretariato della OSCE;
- b) Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti dell'uomo (*Office for Democratic Institutions and Human Rights - ODIHR*);
- c) altre eventuali istituzioni della OSCE determinate dal Consiglio della Organizzazione medesima. Le determinazioni assunte al riguardo dal Consiglio della OSCE sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana con comunicato predisposto dal Ministero degli affari esteri.

Art. 2.

(Disposizioni generali sui privilegi e le immunità)

1. I privilegi e le immunità indicati negli articoli da 3 a 8 sono accordati alle istituzioni della OSCE nel loro interesse. All'immunità può rinunciare il segretario generale della OSCE di concerto con il presidente in carica.

2. I privilegi e le immunità sono accordati ai soggetti interessati, non a loro personale vantaggio, ma per salvaguardare l'indipendenza dell'esercizio delle loro funzioni.

All'immunità si rinuncia in qualsiasi caso essa impedisca il corso della giustizia e ad essa si possa rinunciare senza pregiudicare lo scopo per il quale è accordata. La decisione di rinunciare all'immunità è adottata:

a) per quanto riguarda i funzionari e il personale delle istituzioni della OSCE e i membri delle missioni della OSCE, dal segretario generale della OSCE di concerto con il presidente in carica;

b) per quanto riguarda il segretario generale della OSCE e l'alto commissario per le minoranze nazionali, dal presidente in carica.

3. Il Governo interessato può rinunciare all'immunità per quanto riguarda i propri rappresentanti.

Art. 3.

(Istituzioni della OSCE)

1. Le istituzioni della OSCE operanti in Italia, i loro beni e le loro disponibilità finanziarie, situati in territorio italiano, da chiunque siano detenuti, godono della stessa immunità da procedimenti giudiziari riconosciuta agli Stati esteri.

2. Le sedi delle istituzioni della OSCE in Italia sono inviolabili. I beni e le disponibilità finanziarie delle istituzioni della OSCE, situati in territorio italiano, da chiunque siano detenuti, sono esenti da perquisizioni, requisizioni, confische ed espropri.

3. Gli archivi delle istituzioni della OSCE in Italia sono inviolabili.

4. Senza alcuna restrizione derivante da controlli, regolamenti o moratorie finanziari di qualsiasi genere, le istituzioni della OSCE:

a) possono, in Italia, detenere fondi e possedere somme in tutte le valute nella misura necessaria per lo svolgimento delle attività corrispondenti ai loro obiettivi;

b) hanno facoltà di trasferire i loro fondi, o le loro valute, dall'estero in Italia e dall'Italia all'estero e di convertire qual-

siasi valuta da loro posseduta in un'altra valuta.

5. Le istituzioni della OSCE, le loro disponibilità finanziarie, le loro entrate e altri beni, nell'ambito delle attività istituzionali sono esenti:

a) da tutte le imposte dirette, fatta eccezione per le imposte che, sotto qualsiasi forma o denominazione, rappresentino oneri o corrispettivi per servizi di pubblica utilità;

b) da diritti doganali sulle importazioni e sulle esportazioni per quanto riguarda gli articoli importati o esportati dalle istituzioni della OSCE per loro uso ufficiale. Gli articoli importati in Italia in esenzione doganale non possono essere venduti nel territorio nazionale se non alle condizioni concordate con il Ministero delle finanze.

6. Qualora le istituzioni della OSCE acquistino o usufruiscano in Italia di beni o servizi di valore superiore al limite stabilito ai sensi del quarto comma dell'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, necessari per lo svolgimento di attività ufficiali, e qualora il prezzo di tali beni e servizi includa tasse, il Ministero delle finanze provvede al rimborso dell'importo della tassa, previa presentazione di documentata istanza da parte delle predette istituzioni.

7. Le istituzioni della OSCE usufruiscono, per le loro comunicazioni ufficiali, dello stesso trattamento accordato alle missioni diplomatiche.

Art. 4.

(Missioni permanenti degli Stati partecipanti alla OSCE)

1. L'Italia, qualora nel suo territorio si trovino missioni permanenti presso la OSCE, riconosce a tali missioni e ai loro membri i privilegi e le immunità diplomatiche conformemente alla Convenzione sulle

relazioni diplomatiche adottata a Vienna il 18 aprile 1961 e ratificata ai sensi della legge 9 agosto 1967, n. 804.

Art. 5.

*(Rappresentanti degli Stati
partecipanti presso la OSCE)*

1. I rappresentanti degli Stati partecipanti che intervengono a riunioni della OSCE o che prendono parte ai lavori delle istituzioni della OSCE, nell'esercizio delle loro funzioni e durante i loro spostamenti verso e dai luoghi di riunione, godono in Italia dei seguenti privilegi e immunità:

a) immunità da procedimenti giudiziari relativi ad atti da loro compiuti nell'esercizio delle loro funzioni;

b) inviolabilità di tutti gli incartamenti e documenti;

c) esenzione, personale e per il coniuge, dalle restrizioni sull'immigrazione e dalle formalità di registrazione degli stranieri, come accordata agli agenti diplomatici di Stati esteri;

d) agevolazioni per le operazioni di cambio conformi a quelle accordate agli agenti diplomatici di Stati esteri.

2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rappresentanti italiani nè ai soggetti che abbiano rappresentato l'Italia presso la OSCE.

3. Agli effetti del presente articolo il termine «rappresentante» indica tutti i delegati, i vicedelegati, i consiglieri, gli esperti tecnici e i segretari delle delegazioni.

Art. 6.

(Funzionari della OSCE)

1. I funzionari della OSCE beneficiano in Italia dei seguenti privilegi e immunità:

a) immunità da procedimenti giudiziari rispetto ad atti, compresi gli scritti e le

opinioni espresse, da loro compiuti nell'esercizio delle loro funzioni;

b) esenzione personale, per il coniuge e per i familiari a carico dalle restrizioni sull'immigrazione e dalle formalità di registrazione degli stranieri, conforme a quella accordata agli agenti diplomatici di Stati esteri;

c) agevolazioni per le operazioni di cambio conformi a quelle accordate ai funzionari di rango equivalente che siano membri di missioni diplomatiche presso il Governo italiano;

d) agevolazioni per il rimpatrio in tempo di crisi internazionali, per loro stessi, per il coniuge e familiari a carico, identiche a quelle accordate agli inviati diplomatici;

e) diritto di importare in esenzione doganale il loro mobilio e gli effetti personali la prima volta che assumono l'incarico in Italia e di esportare gli stessi in esenzione doganale quando lasciano l'incarico.

2. I privilegi e le immunità di cui alle lettere da b) a e) del comma 1 non si applicano ai cittadini italiani nè alle persone con residenza permanente in Italia.

3. Le norme di cui al presente articolo non disciplinano il trattamento fiscale dei redditi eventualmente prodotti in Italia dai funzionari della OSCE.

4. Nel presente articolo l'espressione «funzionari della OSCE» indica il segretario generale, l'alto commissario per le minoranze nazionali e le persone che rivestono incarichi determinati dal competente organo decisionale della OSCE o da questo designate. Le decisioni assunte al riguardo dagli organi della OSCE sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con comunicato predisposto dal Ministero degli affari esteri.

5. I dipendenti delle istituzioni della OSCE sono esenti dal regime previdenziale del paese ospitante purchè siano soggetti al regime di previdenza sociale dello Stato di origine o si trovino nelle condizioni descritte al comma 6.

6. I dipendenti delle istituzioni della OSCE, purchè abbiano la copertura di un programma di previdenza sociale dell'istituzione della OSCE, o di un programma cui aderisce l'istituzione della OSCE che preveda adeguati benefici, sono esenti dai regimi obbligatori nazionali di previdenza sociale.

Art. 7.

(Membri delle missioni della OSCE)

1. I membri delle missioni della OSCE, istituite dagli organi decisionali della OSCE, nonchè i rappresentanti personali del presidente in carica usufruiscono in Italia, nello svolgimento delle loro funzioni per la OSCE, dei seguenti privilegi ed immunità:

a) immunità dall'arresto o dalla detenzione personale;

b) immunità da procedimenti giudiziari, anche dopo che sia terminata la loro missione, per quanto riguarda atti, compresi gli scritti e le opinioni espresse, da loro compiuti nell'esercizio delle loro funzioni;

c) inviolabilità di tutti gli incartamenti e documenti;

d) diritto di usare codici e messaggi cifrati e di ricevere documenti o corrispondenza a mezzo corriere o in plichi sigillati, che godono delle stesse immunità e degli stessi privilegi dei corrieri e delle valigie diplomatiche;

e) esenzione da tutte le misure restrittive sull'immigrazione e dalle formalità di registrazione degli stranieri, conforme a quella accordata agli agenti diplomatici degli Stati esteri;

f) agevolazioni per le operazioni di cambio, conformi a quelle accordate agli agenti diplomatici degli Stati esteri;

g) immunità e facilitazioni per il bagaglio personale, conformi a quelle accordate agli agenti diplomatici;

h) diritto di usare simboli particolari o bandiere nelle loro sedi e sui loro veicoli.

2. Le attrezzature utilizzate dalle missioni della OSCE per l'espletamento del loro mandato godono dello stesso trattamento previsto ai commi 1, 2, 5 e 6 dell'articolo 3.

3. I membri di missioni operanti sotto gli auspici della OSCE, diverse da quelle menzionate nel comma 1, nello svolgimento delle loro funzioni per la OSCE usufruiscono, in Italia, dei privilegi e delle immunità previsti nello stesso comma 1, alle lettere *b)*, *c)*, *e)* ed *f)*. Il presidente in carica può richiedere che a tali membri siano accordati i privilegi e le immunità previsti nel comma 1, lettere *a)*, *d)*, *g)* ed *h)*, in situazioni in cui tali membri potrebbero incontrare particolari difficoltà.

Art. 8.

(Carta d'identità OSCE)

1. La OSCE può rilasciare una carta d'identità OSCE a persone che effettuino viaggi in missione ufficiale per la OSCE. Tale documento, che non sostituisce i regolari documenti di viaggio, è rilasciato secondo il modello riportato nell'Annesso A alla presente legge e conferisce al titolare diritti corrispondenti al trattamento specificato nel documento.

2. Le domande di visto, se necessarie, da parte dei titolari di carta d'identità OSCE sono evase nel termine massimo di centoventi giorni.

ANNESSE A
(articolo 8)

CARTA D'IDENTITÀ OSCE

Cognome:

Nome:

Data di nascita:

Cittadinanza:

Passaporto/Passaporto diplomatico N....., rilasciato
il..... da.....

Con la presente si certifica che la persona indicata nel presente documento svolge un incarico ufficiale per la Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) nel periodo da..... a..... nel/nei seguente/i Stato/i partecipante/i alla OSCE.....

La OSCE richiede con la presente a tutti gli interessati che alla persona qui indicata:

sia permesso il transito senza ritardi od ostacoli,
in caso di necessità sia accordata tutta la necessaria legittima assistenza e protezione.

Il presente documento non sostituisce i documenti di viaggio che possano essere richiesti per l'entrata o l'uscita.

Rilasciato a..... il..... da.....
(pertinente autorità OSCE).

Firma:

Qualifica:

NOTA: il documento viene rilasciato nelle sei lingue ufficiali della OSCE. Esso contiene anche la traduzione nella lingua o nelle lingue del paese o dei paesi in cui si recherà il titolare del documento nonché la traduzione nella lingua o nelle lingue usate dalle forze militari o di polizia che potrebbero essere presenti nell'area dei viaggi di servizio.

